



Sentenza n. 87/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Primo referendario relatore

Guido Tarantelli

Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **23858** del registro di

Segreteria, promosso

da

Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione

giurisdizionale per la Calabria, sedente in Via Buccarelli 28

Catanzaro, PEC: calabria.procura@corteconticert.it

- **Attore** -

nei confronti di

1) PALAIA Vitaliano (PLAVLN60H14C352K), nato a Catanzaro

(CZ) il 14.06.1960, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio

Raina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Catanzaro, alla Via dei Conti Ruffo, n. 20, giusta procura in

calce alla memoria di costituzione;

2) MANCUSO Vincenzo (MNCVCN66P12I704J), nato a Settin-

giano (CZ) il 12.09.1966 e residente in Catanzaro (CZ) alla

via La Spazia n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Raina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro, alla Via dei Conti Ruffo, n. 20, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

- **convenuto**

3) COSTANTINO Giorgio (CSTGRG56R18C352T), nato a Catanzaro (CZ) il 18.10.1956, ed ivi residente alla via Brindisi n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Combariati, presso il cui studio in Catanzaro alla via Poerio n. 16 ha eletto domicilio, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

- **convenuto**

4) NICOLETTA Carmine, (NCLCMN57P02E031R), nato a Gimigliano (CZ) il 02.09.1957, e residente a Gimigliano (CZ) alla Contrada San Giorgio n. 0 (Gimigliano centro), rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Cosco, presso il cui studio in Catanzaro alla via Gregorio Caloprese n. 6 ha eletto domicilio, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

- **convenuto**

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Data per letta nella pubblica udienza del 14.05.2024 la relazione del Relatore, Primo referendario Carlo Efisio Marrè Brunenghi, udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianpiero Madeo, nonché l'Avv. Antonio Rania per i convenuti Vitaliano Palaia e Vincenzo

Mancuso, l'Avv. Luigi Combariati per il convenuto Giorgio Costantino, oltre l'Avv. Vittorio Cosco per Carmine Nicoletta, i quali concludevano come da verbale in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato in data 11.12.2023

ritualmente notificato insieme col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza odierna, la Procura regionale ha convenuto in giudizio i signori PAPALIA Vitaliano, MANCUSO Vincenzo, COSTANTINO Giorgio, NICOLETTA Carmine, rappresentando quanto segue:

- Con segnalazione del 25.05.2020, la Guardia di Finanza trasmetteva alla Procura regionale presso l'intestata Sezione giurisdizionale della Corte dei conti una notizia di danno erariale riportata dai principali organi di stampa locali da cui emergeva che numerosi dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro – e specificatamente i convenuti in epigrafe ai fini del giudizio odierno - erano responsabili di diversi episodi di assenteismo ingiustificato.

- In particolare, le risultanze istruttorie (compiute attraverso il posizionamento di diverse telecamere in prossimità dei tre ingressi all'edificio di via Cortese n. 25 ove si doveva svolgere la prestazione lavorativa, oltre al controllo sui quattro lettori di badge presenti, oltre l'acquisizione dei documenti di riconoscimento acquisiti dai rispettivi Comuni di residenza e, infine, l'esame della documentazione fornita dall'Azienda ospedaliera,

e segnatamente la lista badge estratta dal sistema informativo che collega il codice badge alla matricola e alle generalità del dipendente, l'anagrafica dei dipendenti che svolgono l'attività lavorativa fuori dalla sede di Via Cortese, n. 25, gli elenchi delle timbrature giornaliere e gli atti giustificativi delle assenze dal servizio) avrebbero appurato che i quattro convenuti si sono assentati ingiustificatamente dal posto di lavoro sito in Catanzaro alla via Cortese n. 25, nell'edificio denominato convenzionalmente <Madonna dei Cieli> attraverso condotte fraudolente indirizzate ad attestare falsamente la presenza in servizio, e riconducibili fondamentalmente a tre condotte: a) ***allontanamento ingiustificato*** dal posto di lavoro, senza strisciare il proprio badge sul rilevatore marcatempo; b) ***assenza*** dal luogo di lavoro ***mascherata tramite la cessione del proprio badge a terzi*** colleghi compiacenti, che provvedevano a registrare l'inizio e la fine della prestazione lavorativa per conto del collega assente; 3) ***allontanamento ingiustificato*** dal luogo di lavoro, ***con successiva timbratura in uscita presso lettori badge presenti in altri uffici*** dell'Azienda Ospedaliera e ***vicini all'abitazione di residenza***.

- Secondo l'attore pubblico si è innanzi ad una condotta voluta e consapevole, dunque di marca dolosa, avvinta da un sodalizio tra i convenuti.

Nel complesso, la documentata assenza ingiustificata dal servizio abbraccia il periodo temporale compreso tra il dicembre

2016 e l'aprile 2017 ed è, per ciascun convenuto, analiticamente riportata in citazione nel prospetto alle pagine 7 e ss.

Partitamente, vengono contestate le seguenti assenze:

- PALAIA Vitaliano: 47 ore, 20 minuti, 49 secondi
- MANCUSO Vincenzo: 33 ore, 16 minuti, 53 secondi
- COSTANTINO Giorgio: 11 ore, 53 minuti, 24 secondi
- NICOLETTA Carmine: 18 ore, 34 minuti, 11 secondi

Il Pubblico Ministero ha contestato tre voci di danno erariale:

- **Danno erariale diretto**, pari alla retribuzione oraria media nel periodo considerato moltiplicata per le ore di assenza.

Da cui:

- PALAIA Vitaliano: (€ 13,99 x 47:20:33=) € 660,33=
- MANCUSO Vincenzo (€ 11,97 x 33:16:53=) € 397,12=
- COSTANTINO Giorgio (€ 11,99 x 11:53:24=) € 138,29=
- NICOLETTA Carmine (€ 11,94 x 18:34:12=) € 219=

TOTALE € 1.414,74

- **Danno erariale indiretto**, derivante dall'interruzione del sinallagma contrattuale reiterato nel tempo, quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c. nel 50% della retribuzione percepita nel periodo considerato al netto della quota contestata come danno diretto. Da cui:

- PALAIA Vitaliano: (€ 11.031,41 - 660,33) / 50%= € 5.185,54=
- MANCUSO Vincenzo: (€ 11.031,41 - 397,12) / 50%= € 5.171,08=

	6	
	- COSTANTINO Giorgio (€. 10.353,95 - 138,29) /50%= €.	
	5.176,97=	
	- NICOLETTA Carmine (€. 9.066,25 - 397,12) /50%= €.	
	4.334,56=	
	<u>TOTALE</u>	<u>€. 19.868,15</u>
	o Danno all'immagine , derivante dalla falsa attestazione	
	della presenza ex art. 55-qui quies del d.lgs. n. 165/01 stante il	
	presupposto del <i>clamor fori</i> che ha caratterizzato la vicenda con-	
	testata, e quantificato nella retribuzione lorda mensile multipli-	
	cata x 12 (sul presupposto che il riverbero del danno all'immag-	
	gine è superiore ai 4 mesi in cui è circoscritto il danno erariale	
	diretto). Da cui:	
	- PALAIA Vitaliano (2.339,97x12) = €. 26.879,64	
	- MANCUSO Vincenzo (2.170,47x12) = €. 26.045,64	
	- COSTANTINO Giorgio (2.066,48x12) = €. 24.797,76	
	- NICOLETTA Carmine (1.864,74x12) = €. 22.496,88	
	<u>TOTALE</u>	<u>€. 100.219,92</u>
	Le deduzioni difensive dei convenuti Costantino, Mancuso e Ni-	
	coletta non sono state ritenuti utili per evitare il giudizio. Pari-	
	menti quanto eccepito in sede di audizione personale dal conve-	
	nuto PALAIA.	
	2. COSTANTINO Giorgio si è costituito col ministero	
	dell'Avv. Luigi Combariati eccependo:	
	- In via preliminare: la prescrizione. I fatti contestati	
	sono avvenuti nell'arco temporale di 4 mesi tra dicembre 2016	

e marzo 2017 e sono ampiamente decorsi i 5 anni previsti dall'art. 1, comma 2 della l.n. 20/94, non versandosi in una ipotesi di occultamento doloso del danno.

- **In via preliminare: la sospensione ex art. 106 c.g.c.** del giudizio contabile in attesa della definizione del giudizio penale, atteso che l'eventuale assoluzione in sede penale può fare stato nel processo contabile quanto alla materialità dei fatti contestati.

- **Nel merito: infondatezza dell'addebito:** nei giorni 3 e 4 dicembre 2016, un sabato e una domenica, il Costantino era impegnato presso il seggio elettorale per lo svolgimento della consultazione referendaria come da Delibera del Commissario Straordinario n. 134/CS del 21.11.2016 e per il quale impegno, diversamente da quanto ritenuto dal Pubblico Ministero, non si dà alcun obbligo di rilevamento della presenza; **infondatezza della domanda di danno patrimoniale**, in considerazione del fatto che le mansioni svolte dal Costantino (autista) non hanno arrecato alcun danno all'azienda ospedaliera, avendo svolto le prestazioni ogni volta che ve ne fosse stata la necessità per gli spostamenti dei funzionari o dei dirigenti della Direzione Generale o necessità d'ufficio. Egli doveva essere solo a disposizione senza dispiegare alcuna altra attività. Manca il presupposto di cui all'art. 55-quinquies, comma 2 del D. lgs. n. 165/01, ossia il risarcimento dovuto limitatamente al periodo per il quale è accertata la mancata prestazione. Essendo egli autista, non è

stata accertata la mancata prestazione come autista. Conseguentemente, anche il danno da interruzione del sinallagma contrattuale non può essere predicato, dal momento che, in quanto autista, non era tenuto a essere diversamente impiegato, per cui non vi è alcuna disutilità di spesa; **inammissibilità dell'azione a titolo di danno all'immagine**, in quanto manca il presupposto della conclusione della procedura di licenziamento (il procedimento disciplinare è al momento sospeso) richiesto dall'art. 55, comma 3-quater del D. lgs. n. 165/01; **insussistenza dell'elemento soggettivo**, non ricorrendo né il dolo né la colpa grave (*recte*: non essendo provati); **in subordine, riduzione dell'addebito**, non essendo mai mancato ai suoi doveri (di autista).

3. PALAIA Vitaliano e MANCUSO Vincenzo si sono costituiti col ministero dell'Avv. Antonino Rania eccependo:

- **In via preliminare, la prescrizione e la sospensione.**
con le stesse ragioni sostenute dall'Avv. Combariati.

- **In via preliminare, improcedibilità della domanda di danno patrimoniale diretto** avendo la PA ottenuto l'integrale ristoro dello stesso a seguito del sequestro delle somme per equivalenza.

- **Nel merito, infondatezza della volontarietà della condotta e del danno diretto.** Nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 dicembre erano impegnati, al pari del Costantino nella due giorni referendaria (e dunque le stesse argomentazioni

sollevate dal Costantino). Il 7 dicembre, poi, il Mancuso dice di essersi allontanato dall'ufficio per pochi minuti per recarsi al magazzino aziendale perché questa è la sua mansione di servizio, come confermato anche dal Dirigente Tallarico; il 5 dicembre il Palaia dice di essersi allontanato per prendere dei documenti che aveva lasciato in macchina mentre nel pomeriggio dello stesso giorno si è recato al seggio elettorale per prendere il verbale delle operazioni del giorno prima. Le uscite del marzo 2017 erano tutte giustificate da permessi cartacei andati smarriti. Contestano infine la valutazione equitativa del danno mancando il presupposto dell'esistenza di un danno oggettivamente accertato, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte; **infondatezza della domanda per danno all'immagine**, mancando la prova del suddetto danno, risolvendosi altrimenti l'azione in una violazione del principio di non colpevolezza, arbitrarietà della quantificazione col multiplo del 12 priva di ogni riferimento giuridico; **in subordine, applicazione del potere riduttivo**. In via istruttoria, chiedono prova per testi su circostanze documentali e su fatti atti a giustificare l'assenza temporanea dal luogo di lavoro nel periodo contestato.

4. NICOLETTA Carmine si è costituito col ministero dell'Avv. Vittorio Cosco eccependo:

- **In via preliminare, la prescrizione e la sospensione**, con le stesse ragioni sostenute dall'Avv. Combariati e dell'Avv. Rania;

- **Nel merito, infondatezza della domanda.** Mancanza di

prova: le videoriprese documentano soggetti presi da lontano e identificati a mezzo cartellini anagrafici forniti dal Comune di Catanzaro, poco visibili e risalenti nel tempo. Inoltre, la Guardia di Finanza ha precisato che i cartellini anagrafici sono stati messi a disposizione dal solo Comune di Catanzaro, quando il Nicoletta invece risiede nel Comune di Gimigliano (CZ) che non risulta, dalla *notitia damni*, avere mai trasmesso alcun cartellino per il riconoscimento del dipendente, sicché il soggetto ripreso non è stato sottoposto ad attività di comparazione fotografica con l'effigie riportata sul cartellino anagrafico del diretto interessato. Sottolinea la difesa che in ogni caso, gli spostamenti registrati sono compatibili con i compiti aziendali propri del Nicoletta, ovvero con le uscite di servizio non oggetto di timbratura e/o annotazione su registro aziendale, in quanto misure non ancora introdotte. In secondo luogo, spiega sempre il difensore, Nicoletta era un tecnico che riceveva richieste di interventi di manutenzione nei vari plessi aziendali per cui uscire/entrare era conforme alla sua prestazione, come confermato dal Dirigente Risorse Umane Vittorio Prejanò e dal responsabile dell'Area Tecnica Arch. Luigi Matarese. Anche il Nicoletta, nelle giornate del 3 e 4 dicembre era impegnato nelle operazioni elettorali. Il registro delle presenze, obbligatorio per la registrazione degli spostamenti, è stato istituito il 20.09.2017 (nota prot. 0025035 del 20.09.2017 a firma del D.G. Giuseppe Panella),

mentre il codice timbratura è stato istituito con comunicazione aziendale nota prot. n. 0001824 del 22.01.2018 (a firma del Responsabile Francesco Citrini) e comunicato con nota prot. n. 273 del 12.03.2018 a firma del Dott. Prejanò. In buona sostanza, l'uscita del Nicoletta "rientrava" a tutti gli effetti nell'espletamento del suo servizio, il difensore allega tutte le richieste di uscita del 2016-2017; **insussistenza del danno erariale diretto**: le uscite per 28 ore, 22 minuti e 02 secondi tra dicembre 2016 e marzo 2017 sono perfettamente compatibili con le mansioni svolte; la quantificazione è errata perché prende a riferimento la retribuzione lorda e non quella netta (contrariamente all'ordinanza n. 1963 del 23.01.2023 della Suprema Corte); **insussistenza del danno erariale indiretto**: fermo restando che l'allontanamento temporaneo rientrava nelle mansioni lavorative del Nicoletta, l'art. 55 quinquies, comma 2 del D. lgs. n. 165/01 prevede unicamente, ai fini del risarcimento, il danno diretto e il danno all'immagine, mentre la durata di ogni singolo episodio di allontanamento (massimo 10 minuti) non può avere pregiudicato la qualità dell'intera prestazione lavorativa.

- **Infondatezza del danno all'immagine**, per mancanza di prova e mancanza dei presupposti.

- **Assenza di dolo, colpa grave e nesso di causalità**, in difetto dei quali la responsabilità amministrativa del dipendente non può essere predicata.

5. All'udienza del 14.05.2024, data per letta la relazione, il

Pubblico Ministero ha concluso riportandosi al libello introdotto, come da verbale in atti.

In particolare, il Pubblico ministero ha ribadito (i) che il dipendente Mancuso, la mattina del 24/03 è stato ripreso dai militari mentre, dopo aver beggiato, si recava al bar per fare colazione e acquistando un gratta e vinci; che si è reso protagonista di scambio di badge con la dipendente Dante Assunta; che tale circostanza conferma l'intento fraudolento e che le assenze effettuate sono state poste in essere nel proprio esclusivo interesse; (ii) che il dipendente Nicoletta si è reso protagonista di scambio di badge con i dipendenti Costantino e Mancuso; che, relativamente alle assenze da lui effettuate in occasione delle attività elettorali del 03 - 04/12/2006, è vero che ai dipendenti è stata effettuata una retribuzione forfettaria, ma la delibera riconosceva agli stessi, per l'attività prestata, due giorni di riposo conservativo; che per tali motivi le assenze sono state ritenute illegittime e sono state contestate in quanto considerate orario di lavoro; (iii) che il dipendente Costantino è stato oggetto di pedinamento e in data 24/03 si recava al Bar per fare colazione ed in compagnia di altri colleghi e tale circostanza avvalorava l'ipotesi accusatoria della Procura; (vii) che corrisponde al vero che nell'ASP di Catanzaro, dal punto di vista organizzativo, sussisteva il caos più assoluto, ma i dipendenti hanno approfittato dolosamente di tale stato di confusione.

Il Pubblico Ministero ha concluso insistendo nell'accoglimento della domanda di condanna dei convenuti.

L'**Avvocato Cosco**, per il convenuto Nicoletta, ha ribadito (i) che l'azione di responsabilità e gli addebiti mossi nei confronti del Nicoletta sono infondati, in quanto si basano sui risultati e le videoregistrazioni disposte ed eseguite dagli organi inquirenti nell'ambito del procedimento penale; (ii) che la persona raffigurata nelle immagini non è stata neanche sottoposta a giudizio di comparazione fotografica; (iii) che dal documento 1.14, della produzione documentale difensiva, si evince che il Comune di Gimgliano (luogo in cui risiedeva il Nicoletta) attesta la circostanza che all'epoca della richiesta da parte degli organi inquirenti della trasmissione del cartellino, quest'ultimo era inesistente; (iv) che la persona raffigurata nelle riprese è poco visibile ed è ripresa sempre o all'interno o all'ingresso dell'area tecnica; (v) che il Nicoletta non è stato oggetto di pedinamento da parte degli organi inquirenti; (vi) che il Nicoletta era coadiutore amministrativo operante presso l'area tecnica dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio e che gli spostamenti erano compatibili con la sua attività lavorativa; (vii) che la circostanza dell'autorizzazione alle uscite è documentata sia dal dirigente dell'ufficio risorse umane, sia dal dirigente dell'area tecnica; (viii) che all'epoca dei fatti non era istituito né un registro per le uscite di servizio, né un codice timbrature; (ix) che il registro di servizio, presente nell'area tecnica e dichiarato dal dirigente, era un registro ad uso esclusivo e

personale del Nicoletta, nel quale sono inserite solo annotazioni che riguardano lo stesso; (x) che i giorni 3 – 4 dicembre 2016 (che riguardano un sabato e una domenica), il Nicoletta non si trovava presso l'ufficio tecnico per motivi di servizio, ma era stato convocato per le consultazioni referendarie; (xi) che il rilievo della *strisciata* ad opera di terzi (che riguarda solo le giornate del 3 – 4 dicembre 2016) con il tesserino del Nicoletta, è influente in quanto lo stesso non era impegnato nella propria professione, ma per motivi elettorali; (xii) che sempre nelle giornate del 3 – 4 dicembre 2016 non erano richieste le modalità di esecuzione, di controllo e di retribuzione proprie delle giornate lavorative e che tale circostanza inficia il calcolo fatto dalla Procura delle assenze ingiustificate e del danno erariale.

Si è pertanto riportato alla memoria depositata insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, nelle eccezioni e nelle richieste istruttorie.

L'Avvocato Rania, ha eccepito (i) che anche i dipendenti Palaia e Mancuso, suoi assistiti, facevano parte della delibera riguardante le giornate in cui si svolgevano le elezioni, per le quali le uscite sono state autorizzate con permessi cartacei; (ii) ha precisato che la Procura, nel determinare il danno, non ha tenuto in considerazione tali giustificazioni, così come alcune delibere – in particolare, quelle relative alle giustificazioni da parte dei dirigenti - non sono state prese in considerazione dalla Guardia di finanza.

Si è quindi anch'egli riportato alla memoria depositata per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nelle eccezioni e nelle richieste istruttorie formulate e nel rigetto della domanda.

In subordine ha chiesto la rideterminazione del danno.

L'Avvocato Combariati ha ribadito (i) che nelle giornate del 3 e 4 dicembre 2016, la presenza del Costantino risulta dai verbali del seggio elettorale; (ii) che il danno deve essere concreto, attuale e certo perché possa essere contestato; (iii) che il Costantino era un autista, chiamato quando vi era la necessità; (iv) che non può sussistere il danno patrimoniale da assenteismo, in quanto il Costantino non ha mai smesso di svolgere le proprie funzioni e non ha mai avuto una contestazione disciplinare; (v) che non esiste il danno patrimoniale da rapporto sinallagmatico, in quanto non c'è stata nessuna dispersione di energie lavorative; (vi) che non esiste il danno da disservizio, in quanto all'amministrazione non è derivata, dal punto di vista qualitativo, nessuna disorganizzazione; (vii) che il danno all'immagine non esiste, perché manca il procedimento disciplinare, quale presupposto per contestare il danno (richiamando, a sostegno, la sentenza n. 125/2023 della Sezione). Indi si è riportato alla memoria depositata ed ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Non essendo stata richiesta replica dalle Parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Meritano primario scrutinio le eccezioni pregiudiziali

e **preliminari** sollevate dalla difesa del convenuto.

1.1. Sulla richiesta di improcedibilità della domanda stante l'integrale ristoro del danno a seguito del sequestro cautelare penale, da parte dell'Avv. Rania nell'interesse dei convenuti Palaia e Mancuso.

La difesa dei convenuti ha sostenuto che la pubblica amministrazione ha già ottenuto l'integrale ristoro del danno a seguito del sequestro delle somme per equivalenza, sicché la spiegata azione erariale non avrebbe ragion d'essere.

L'eccezione è infondata.

Merita d'essere considerato, anzitutto, che il sequestro per equivalente, ha funzione strumentale alla sanzione penale della confisca a favore dello Stato, per natura differente dal diritto al risarcimento del danno a favore della Azienda Ospedaliera, onde non vi è né assorbimento né conflitto tra le due azioni. Inoltre, il recupero in via amministrativa della somma di cui oggi è chiesto il ristoro integrale, insieme con la garanzia offerta dalla misura *cautelare* penale, si situano sul piano diverso dell'esecuzione dell'obbligo restitutorio, essendo invece perfettamente cumulabili - sul piano che ora interessa - della *cognizione* dell'*an debeatur* e della diversa *causa petendi* per cui si procede.

Giova altresì ribadire che l'accertamento della debenza delle somme con efficacia di giudicato *cristallizza* il profilo dell'ingiustizia del danno "nel merito" (evenienza questa che non si dà nella misura cautelare penale), sicché l'esecutività della

pronuncia è coessenziale all'interesse all'azione da parte della

Procura ad una pronuncia di condanna, tale da rendere la do-

manda azionata perfettamente procedibile (cfr., Corte dei conti,

Sez. Calabria, n. 240/2023).

L'eccezione di improcedibilità della domanda sul presupposto

dell'integrale recupero delle somme attraverso il sequestro pe-

nale per equivalente economico è infondata e viene, pertanto,

respinta.

1.2. Sulla richiesta di sospensione ex art. 106 c.g.c.

in attesa della definizione del processo penale, sollevata da

tutti i difensori.

Tutti i difensori hanno chiesto la sospensione del processo con-

tabile ex art. 106 c.g.c. in attesa della definizione di quello pe-

nale pendente.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

Occorre ricordare che l'art. 106 c.g.c. dispone che *“il giudice or-*

dina la sospensione del processo quando la previa definizione di

altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente da-

vanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pre-

giudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la deci-

sione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto

con l'efficacia di giudicato”.

Giova ricordare che la norma dell'art. 106 c.g.c. riproduce il con-

tenuto dell'art. 295 c.p.c., di cui la giurisprudenza contabile ha

condiviso l'interpretazione restrittiva seguita dalla

giurisprudenza civile (ex pluribus, Cass. civ., Sez. II, 11 agosto 2011, n. 17212), affermando che i principi ricavabili dall'art. 295 c.p.c. inducono a considerare necessaria la sospensione del giudizio solo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice (in questo caso, il giudice penale), sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indiscutibile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata *ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato*. Non è dunque sufficiente che tra le due controversie vi sia un rapporto di mera pregiudizialità logica, occorrendo anche il predetto rapporto di pregiudizialità tecnica (Corte dei Conti, SS.RR., ord. 26 aprile 2012, n. 1)

La pregiudizialità tecnica tra la causa pregiudicata e quella pregiudicante, prevista a base dell'istituto della sospensione, si verifica quando la decisione della causa pregiudicante riflette i suoi effetti su quella che ne verrebbe perciò pregiudicata (evenienza che ricorre quando nella fattispecie della causa pregiudicante è presente almeno un elemento costitutivo della fattispecie della causa pregiudicata, come avviene ad esempio nel rapporto tra decisione sul rapporto di parentela e pronuncia sugli alimenti; o più in generale in tutte le azioni dichiarative di *status*), ma non quando il nesso tra l'una e l'altra causa sia di tipo meramente logico (di talché la questione possa essere

decisa *incidenter tantum* dal giudice della causa che si ipotizza pregiudicata), con la conseguenza che le due azioni, penale ed erariale, correnti in parallelo, cumulative e non alternative, sono autonome e reciprocamente indipendenti.

Pertanto, l'eccezione di sospensione dell'odierno processo ex art. 106 c.g.c. è infondata e viene rigettata.

1.3. Sull'eccezione di inammissibilità e infondatezza dell'azione a titolo di danno all'immagine, sollevata da tutti i difensori.

I convenuti hanno eccepito l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda risarcitoria a titolo di danno all'immagine per mancanza dei presupposti fattuali e giuridici.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

Come opportunamente osservato dall'attore, la domanda spiegata deriva dalla <falsa attestazione della presenza in servizio> da parte del pubblico dipendente ed è disciplinata dall'art. 55-quinquies del D. lgs. n. 165/01 che, al comma 2, prevede che nei casi di cui al comma 1 (e dunque: false attestazioni della presenza in servizio), *“il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine di cui all'art. 55-quater, comma 3-quater”*.

Il legislatore delegato ha perciò previsto una autonoma

fattispecie di danno all'immagine, speciale rispetto alla figura generale originata dal combinato disposto dell'art. 17, comma 30-ter del D.L. n. 78/09 conv. in L. n. 102/09 e dell'art. 51, comma 7 del D.lgs. n. 174/2016, ossia sganciata dal giudicato penale di condanna per un reato a danno della pubblica amministrazione: fattispecie speciale che, secondo consolidata giurisprudenza di appello, non è stata caducata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020, relativa solo ad alcune parti dell'art.55-quater TUPI e non alla previsione in esame.

Ora, nella prospettazione dei difensori, non ricorrerebbero i presupposti per l'azionabilità della pretesa. In particolare, l'Avv. Combariati, richiamando il precedente di questa Sezione, con sentenza-ordinanza n. 125/2023, ha affermato che non essendosi concluso il procedimento disciplinare (allo stato, sospeso, come da comunicazione dell'A.O. Pugliese-Ciaccio prot. n. 0015785 del 22.07.2020), l'azione risarcitoria per danno all'immagine nei confronti del convenuto non può essere predicata.

Negli stessi termini gli altri difensori per i loro assistiti.

L'argomentazione svolta è inconferente e non pare cogliere nel segno l'autentica lettura del precedente di questa Sezione sopra richiamato, né il senso delle disposizioni invocate.

Giova premettere la diversità ricorrente tra le due fattispecie: lì era il caso di un <dipendente fantasma> che non effettuava le timbrature e, benché formalmente e sostanzialmente assente, veniva comunque retribuito; qui è invece il caso di dipendenti

artificiosamente presenti, soggetti che hanno attestato falsamente la loro presenza in servizio inducendo in errore l'amministrazione. L'inammissibilità della domanda risarcitoria a titolo di danno all'immagine nel primo caso non dipende dalla mancata conclusione del procedimento disciplinare (ritenuta, nella sentenza ordinanza n. 125/2023, condizione *sufficiente*, ma non per questo anche *necessaria*, tenuto altresì conto che, in quella fattispecie, il procedimento disciplinare si era appunto concluso con il licenziamento del dipendente infedele), ma dalla circostanza - questa sì necessaria e sufficiente - che, non versandosi in una ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, si usciva dal perimetro dell'art. 55-comma 3 bis cit., con la conseguenza che l'azione risarcitoria per danno all'immagine, in quel caso, doveva avere per presupposto un giudicato penale di condanna (cosa che non si era verificata), ossia uscire dalla figura speciale, a maglie strette, dell'art. 55-quinquies TUPI, per rientrare nella figura generale, a maglie larghe, del combinato disposto dell'art. 17, comma 30-ter D.L. n. 78/09 conv. in L. n. 102/09 e art. 51, comma 7 del D. Lgs. n. 174/2016.

Nella fattispecie che oggi invece occupa il giudizio, le cose stanno diversamente.

Nella fattispecie qui in esame, è sì vero che il procedimento disciplinare non si è concluso, ma la responsabilità disciplinare è indipendente dalla pretesa risarcitoria. Il procedimento disciplinare resta una condizione di per sé sufficiente per promuovere

l'azione, ma non è certamente *condicio sine qua non* di essa.

Ciò in quanto l'*art. 55-quinquies, comma 2* del D. lgs. n. 165/01, nel predicare l'azionabilità della pretesa risarcitoria (danno all'immagine di cui all'*art. 55-quater, comma 3-quater*) fa espressamente salve le responsabilità penale, disciplinare e le relative sanzioni, che per l'appunto restano <ferme>, ossia prescindono dall'azione risarcitoria.

Pertanto, ferme la responsabilità disciplinare e penale del dipendente infedele, ricorrendo una ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, il danno all'immagine dell'Amministrazione (ove ricorrano gli elementi costitutivi per tale tipo di responsabilità e su cui si dirà in seguito) può essere senz'altro oggetto di pretesa erariale, pur non essendosi ancora concluso il procedimento disciplinare.

L'eccezione sollevata è, dunque per questi motivi, infondata e deve essere rigettata.

1.4. Sull'eccezione di prescrizione, sollevata da tutti i difensori.

Le difese hanno tutte argomentato che, essendo i fatti contestati risalenti al periodo di tempo compreso tra il mese di dicembre dell'anno 2016 e il mese di marzo dell'anno 2017, sarebbero ampiamente decorsi i 5 anni previsti dall'*art. 1, comma 2* della l. n. 20/94, non versandosi in una ipotesi di occultamento doloso del danno.

Il Pubblico ministero, di contro, ha contrastato questo assunto

sostenendo che proprio quanto i convenuti negano, ovverosia che il *dies a quo* della prescrizione deve essere individuato nel momento in cui le indagini disvelano la condotta dannosa che, nel caso di specie, è avvenuta in data 25 maggio 2020, quando la Procura contabile ha ricevuto la segnalazione di danno erariale da parte della Guardia di Finanza.

È convincimento del Collegio che l'attore sia nel giusto.

Ciò che rileva, infatti, – perché possa affermarsi la prescrizione dell'azione erariale – è sì la percepibilità e la <conoscibilità obiettiva> *del danno* (non della condotta) da parte del danneggiato (anche se è imputabile a condotta di terzo, e a prescindere dal concorso del singolo convenuto) e certamente è da tale momento che decorre il *dies a quo* della prescrizione; ma - di contro - il momento della <conoscenza effettiva> (scoperta del danno) rileva nei casi in cui determinate cause giuridicamente rilevanti hanno impedito il formarsi della conoscibilità obiettiva (ex pluris, Corte dei conti, Sezione III centrale, n. 203/2019), e tali sono le condotte (commissive e/o omissive) ricadenti sotto il cono d'ombra dell'occultamento doloso *del danno*.

Nella fattispecie per cui è giudizio, è in tale secondo cono che viene schiarita la condotta infedele dei funzionari convenuti (non potendosi presumere l'infedeltà del dipendente pubblico).

E non vi sono dubbi che sul fatto che solamente a seguito delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, ed esitate nella segnalazione di danno del 25 maggio 2020, si scopre il *danno*

derivante dalla condotta infedele precedentemente tenuta, con la conseguenza che l'azione introdotta dall'attore pubblico è perfettamente nel quinquennio prescrizione di cui all'art. 1, comma 2 – secondo periodo, della legge n. 20/94.

L'eccezione di prescrizione sollevata dagli Avv.ti Combariati, Rania e Cosco è perciò infondata e deve essere respinta.

2. Nel **merito**, la domanda dell'attore merita **accoglimento parziale** per i motivi che seguono.

2.1. Il quadro accusatorio comune e le voci di danno contestate dall'attore.

Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno documentato (attraverso il posizionamento delle telecamere nei tre ingressi adiacenti all'edificio di via Cortese n. 25 in Catanzaro – *locus commissi delicti* – che i quattro convenuti si sono certamente assentati a più riprese, e dunque con più condotte frazionate nel tempo e distribuite in un arco temporale di quattro mesi tra il dicembre 2016 ed il marzo 2017, dal luogo di lavoro sito nell'edificio denominato <Madonna dei Cieli>, e che tale condotta reiterata in tale arco temporale ha determinato oltre 47 ore di assenza dal luogo di lavoro da parte di Palaia Vitaliano, oltre 33 ore di assenza da parte di Mancuso Vincenzo, oltre 11 ore di assenza da parte di Costantino Giorgio, e infine oltre 18 ore di assenza da parte di Nicoletta Carmine.

Si è pertanto innanzi a diverse ipotesi di assenteismo ingiustificato, con conseguente retribuzione oraria indebita e danno

erariale conseguente che il Pubblico ministero ha predicato sia come lesione di interessi sia finanziari, sia economici, sia di immagine dell'Azienda Ospedaliera.

In particolare, il Requirente ha contestato, per ciascuno dei convenuti,

- il **danno erariale diretto** pari alla retribuzione oraria media nel periodo di riferimento;
- il **danno erariale “indiretto” da interruzione del sinallagma contrattuale** reiterato nel tempo e quantificato in via equitativa;
- il **danno all'immagine** derivante dalla falsa attestazione della presenza in servizio ex art. 55-quinquies del D. lgs. n. 165/01 sul presupposto del *clamor fori* che ha caratterizzato la vicenda, e quantificato nella retribuzione lord mensile moltiplicata per 12 (in quanto, ad avviso dell'attore, il riverbero di questa tipologia di danno è superiore ai 4 mesi in cui le condotte fraudolente sono state appurate).

2.2. Sul danno erariale indiretto.

Prim'ancora di scrutinare le singole condotte antigiuridiche, il Collegio reputa opportuno motivare le ragioni per le quali - delle tre voci di danno contestate dall'attore - mentre la richiesta di ristoro del danno patrimoniale diretto e di quello all'immagine sono fondate e meritano l'accoglimento per le ragioni che appresso si diranno, la richiesta di risarcimento del danno indiretto per violazione del sinallagma contrattuale allo stato non

può essere accolta.

Tale precisazione si impone adesso in quanto, reputando il Collegio infondato l'*an* della pretesa sul danno indiretto, in una con l'*an* viene ad essere respinto anche il *quantum* richiesto per tale voce di danno, così da non dover svolgere le precisazioni che invece si impongono, unicamente in punto di quantificazione, per il danno diretto e per il danno all'immagine.

Orbene, l'attore, una volta documentata la condotta assenteistica dei quattro, ha disegnato una fattispecie di danno derivante da interruzione del rapporto di servizio, e dunque del sinallagma contrattuale (andandolo a quantificare poi in via equitativa ex art. 1226 c.c. nel 50% della retribuzione percepita nel periodo considerato).

Tuttavia, ***non è dimostrato che dall'interruzione del sinallagma contrattuale sia derivato un danno ulteriore*** a quello diretto e derivante dalla retribuzione indebitamente percetta per la prestazione lavorativa inesattamente resa.

Nella citazione, infatti, tale partita risarcitoria è vieppiù appiattita sul danno diretto, al punto che la stessa quantificazione operata dall'attore avviene in via equitativa nel 50% della retribuzione percepita nel periodo considerato.

In questa cornice, come pare evidente, il danno indiretto ipotizzato dall'attore si risolve, quanto all'*an* della pretesa, in un danno *in re ipsa*.

L'attore, detto altrimenti, avrebbe dovuto provare il danno, oltre

l'indebita retribuzione, derivante dalla condotta assenteista dei singoli convenuti; un danno che, laddove presenti e non assenti, non si sarebbe verificato e dunque un danno evitabile con la loro presenza. Non un danno presunto per il solo fatto dell'assenza ingiustificata.

Pertanto, la voce di danno indiretto ipotizzata dall'attore – siccome non provata – non è meritevole di accoglimento e deve essere respinta.

3. Le singole condotte antigiuridiche.

Andando adesso a sindacare il merito delle singole condotte contestate dall'attore, quest'ultimo ha così precisato:

1) Vincenzo Mancuso, dipendente dell'A.O. Pugliese Ciaccio (oggi Renato Dulbecco) di Catanzaro, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato (coadiutore amministrativo, cat. B), in servizio presso la Struttura Organizzativa Complessa Risorse Economiche e Finanziarie, con orario articolato in cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00 e con rientro pomeridiano dalle 15,00 alle 18,00 – ha posto in essere **n. 48 episodi di assenteismo ingiustificato, per un totale di 33 ore e 16 minuti**, tra il 2 dicembre 2016 ed il 10 aprile 2017(cfr., **All. ti 9 e 56** alla annotazione di P.G. proc. pen. rgnr 5833/2016 – Mod.21);

2) Vitaliano Palaia, dipendente dell'A.O. Pugliese Ciaccio (oggi Renato Dulbecco) di Catanzaro, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato (Assistente amministrativo, cat.

C), in servizio presso la Struttura Organizzativa Complessa Risorse Economiche e Finanziarie, con orario articolato in cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00 e con rientro pomeridiano dalle 15,00 alle 18,00 – ha posto in essere **n. 61 episodi di assenteismo ingiustificato, per un totale di 47 ore e 20 minuti**, tra il 3 dicembre 2016 ed il 31 marzo 2017 (cfr., **All. ti 9 e 69** alla annotazione di P.G. proc. pen. rgnr 5833/2016 – Mod.21);

3) Giorgio Costantino, dipendente dell'A.O. Pugliese Ciaccio (oggi Renato Dulbecco) di Catanzaro, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato (operatore tecnico addetto alla conduzione di autoveicoli, cat. B), in servizio presso la Struttura Organizzativa Complessa Risorse Economiche e Finanziarie, con orario articolato in cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00 e con rientro pomeridiano dalle 15,00 alle 18,00 – ha posto in essere **n. 25 episodi di assenteismo ingiustificato, per un totale di 11 ore e 53 minuti**, tra il 3 dicembre 2016 ed il 10 aprile 2017 (cfr., **All. ti 9 e 46** alla annotazione di P.G. proc. pen. rgnr 5833/2016 – Mod.21);

4) Carmine Nicoletta, dipendente dell'A.O. Pugliese Ciaccio (oggi Renato Dulbecco) di Catanzaro, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato (coadiutore amministrativo, cat. B), in servizio presso la Struttura Organizzativa Complessa Risorse Economiche e Finanziarie, con orario articolato in

cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00 e con rientro pomeridiano dalle 15,00 alle 18,00 – ha posto in essere **n. 31 episodi di assenteismo ingiustificato, per un totale di 18 ore e 34 minuti**, tra il 2 dicembre 2016 ed il 6 aprile 2017 (cfr., **All. ti 9 e 68** alla annotazione di P.G. proc. pen. rgnr 5833/2016 – Mod.21).

Dalle risultanze istruttorie è emerso quanto segue: che i quattro hanno fraudolentemente attestato la propria presenza in servizio, a) allontanandosi dal posto di lavoro senza alcuna autorizzazione e/o giustificazione, e senza strisciare il proprio badge sul rilevatore marcatempo; b) assentandosi dal luogo di lavoro dopo aver ceduto il proprio badge a terzi colleghi consenzienti che hanno provveduto a registrare l’inizio e la fine della prestazione lavorativa per conto del collega assente; c) allontanandosi dal luogo di lavoro con successiva timbratura in uscita presso i lettori badge presenti an altri uffici dell’Azienda Ospedaliera e vicini alla loro abitazione di residenza.

I quattro convenuti sono stati altresì, per gli stessi fatti, rinviati a giudizio innanzi al Tribunale penale di Catanzaro per i reati di cui agli artt. 81, comma 2 c.p., 640, commi 1 e 2 c.p., art. 55-quinquies D. lgs. n. 165/01. Il procedimento penale è tutt’ora in corso (cfr., **All. nota GdF, prot. n. 0149903/2021**). Mancuso, Palaia e Costantino risultano, inoltre, essere stati destinatari di misura cautelare.

Le videoregistrazioni eseguiti dagli inquirenti hanno comprovato

l'esistenza di un accordo fraudolento tra i quattro che, a tal fine,

si sono scambiati reciprocamente il badge a loro in uso per at-

testare falsamente la presenza ora dell'uno ora dell'altro (cfr.,

All.ti 46, 56, 68 e 69 alla annotazione di P.G. proc. pen. rgnr 5833/2016 – Mod.21)

Tutti gli episodi di cui trattasi sono dimostrati non solo dalle videoriprese giornaliere nel periodo considerato, ma comprovati

anche dal successivo esame dei tabulati del dispositivo marca-

tempo e questo ha consentito di appurare che le <beggiature>

multiple erano sempre eseguite a vantaggio reciproco, consen-

tendo agli stessi di entrare e di uscire dal luogo di lavoro a pia-

cimento.

3.1. Le argomentazioni portate dalle loro difese sono così riassumibili.

Tutti hanno eccepito che nei giorni 3 e 4 dicembre 2016, un sabato e una domenica, erano impegnati presso il seggio eletto-

rale per lo svolgimento della consultazione referendaria come da

Delibera del Commissario Straordinario n. 134/CS del

21.11.2016 e per il quale impegno, diversamente da quanto ri-

tenuto dal Pubblico Ministero, non si dà alcun obbligo di rileva-

mento della presenza.

Secondariamente, il **Costantino** ha eccepito che le sue mansioni di autista non hanno arrecato alcun danno all'azienda

ospedaliera, avendo svolto le prestazioni ogni volta che ve ne

fosse stata la necessità per gli spostamenti dei funzionari o dei

dirigenti della Direzione Generale o necessità d'ufficio. Egli doveva essere solo a disposizione senza dispiegare alcuna altra attività. Il **Mancuso** ha altresì eccepito che Il 7 dicembre si sarebbe allontanato dall'ufficio solo per pochi minuti per recarsi al magazzino aziendale perché questa è la sua mansione di servizio, come confermato anche dal Dirigente Talerico; mentre il **Palaia** ha affermato che il 5 dicembre si sarebbe allontanato per prendere dei documenti che aveva lasciato in macchina mentre nel pomeriggio dello stesso giorno si sarebbe recato al seggio elettorale per prendere il verbale delle operazioni del giorno prima. Infine, che le uscite del marzo 2017 erano tutte giustificate da permessi cartacei andati smarriti. Il **Nicoletta**, infine, ha eccepito la mancanza di prova: le videoriprese farebbero vedere soggetti presi da lontano e identificati a mezzo cartellini anagrafici forniti dal Comune di Catanzaro, poco visibili e risa-
lenti nel tempo. Inoltre, che la Guardia di Finanza avrebbe precisato che i cartellini anagrafici sono stati messi a disposizione dal solo Comune di Catanzaro, quando il Nicoletta invece risiede nel Comune di Gimigliano (CZ) e che non risulta, dalla *notitia damni*, avere mai trasmesso alcun cartellino per il riconoscimento del dipendente, sicché il soggetto ripreso non è stato sottoposto ad attività di comparazione fotografica con l'effigie riportata sul cartellino anagrafico del diretto interessato. Che in ogni caso, gli spostamenti registrati sono compatibili con i compiti aziendali suoi propri del Nicoletta, ovvero con le uscite di

servizio non oggetto di timbratura e/o annotazione su registro aziendale, in quanto misure non ancora introdotte. Sempre il Nicoletta ha altresì eccepito che essendo un tecnico che riceveva richieste di interventi di manutenzione nei vari plessi aziendali, uscire/entrare era conforme alla sua prestazione, come confermato dal Dirigente Risorse Umane Vittorio Prejanò e dal responsabile dell'Area Tecnica Arch. Luigi Matarese. Da ultimo ha eccepito che il registro delle presenze, obbligatorio per la registrazione degli spostamenti, è stato istituito il 20.09.2017 (nota prot. 0025035 del 20.09.2017 a firma del D.G. Giuseppe Pannella), mentre il codice timbratura è stato istituito con comunicazione aziendale nota prot. n. 0001824 del 22.01.2018 (a firma del Responsabile Francesco Citrini) e comunicato con nota prot. n. 273 del 12.03.2018 a firma del Dott. Prejanò.

3.2. Tutte queste argomentazioni, sostanzialmente ripetute dai singoli difensori nel corso dell'udienza, si appalesano deboli e devono essere respinte.

3.2.1. Quanto alle assenze dal servizio nelle giornate del 3 e 4 dicembre, in cui i quattro funzionari erano impegnati nelle operazioni elettorali, la circostanza (benché documentata e nota anche agli inquirenti) non può revocare in dubbio il fenomeno dell'assenteismo contestato dal Pubblico ministero.

Ciò in quanto, come noto, quando il dipendente pubblico è impegnato nella tornata elettorale usufruisce solitamente di un numero di giorni di riposo compensativo per il servizio prestato

nei giorni di sabato e domenica, circostanza che in questo caso

è avvenuta e che è attestata nella Delibera del Commissario

Straordinario n. 134/CS del 21.11.2016.

Il che significa che la prestazione lavorativa resa nei giorni 3 e 4

dicembre 2016, un sabato e una domenica appunto, è stata

scomputata dall'orario di lavoro tanto che era previsto il rileva-

mento della presenza tramite <beggiatura>, altrimenti gli stessi

non avrebbero potuto poi usufruire di due giorni di riposo com-

pensativo. E del resto, la fallacia della argomentazione dei con-

venuti è nel fatto che non si comprende, laddove secondo i me-

desimi non si dava obbligo di presenza, perché mai hanno sen-

tito il bisogno di timbrare attestando falsamente una presenza

che reputavano non obbligatoria.

Vero invece che la presenza andava attivata, e così pure l'uscita.

Invece risulta (cfr., **All. 9**) che:

- Palaja, il 3 dicembre, è stato assente ingiustificato dalle 9,24

alle 9,42; poi dalle 15.15 alle 17,30 (oltre 20 ore di assenza);

il 4 dicembre dalle 7,27 alle 7,46 – poi dalle 10,14 alle 12,12

e ancora dalle 16,13 alle 16,37 (quasi 3 ore di assenza);

- Mancuso, il 3 dicembre, è stato assente ingiustificato dalle

9,19 alle 9,49 (mezz'ora di assenza); il 4 dicembre dalle 7,08

alle 9,17 (oltre 2 ore di assenza);

- Costantino, il 3 dicembre, è stato assente ingiustificato dalle

15,15 alle 17.30 (oltre 2 ore di assenza); il 4 dicembre dalle

7,28 alle 7,46 (circa 20 minuti di assenza);

- Nicoletta, il 3 dicembre, è stato assente ingiustificato dalle 12,32 alle 16,10; poi dalle 17.10 alle 17,30 (oltre 20 ore di assenza); il 4 dicembre dalle 7,27 alle 7,46 – poi dalle 10,14 alle 12,12 e infine dalle 16,13 alle 16,37 (quasi 3 ore di assenza).

Il tutto senza considerare che il diritto ad una indennità aggiuntiva all'ordinaria retribuzione per il lavoro reso nei giorni festivi poggia proprio sulla presenza accertata sul luogo di lavoro nei giorni di riferimento (in questo caso, il 3 e il 4 dicembre 2016).

3.2.2. Quanto al **Costantino** e alla circostanza da lui adottata che le sue mansioni di autista non hanno arrecato alcun danno all'azienda ospedaliera, avendo sempre svolto le prestazioni ogni volta che ve ne fosse richiesta, l'eccezione spiegata ha un valore unicamente sul riflesso indiretto del danno, che proprio per i motivi già illustrati (cfr., Supra, §. 2.2.), non può essere predicato dal Pubblico ministero, non avendo egli fornito la prova che dalla condotta assenteista del dipendente, sia derivato un danno ulteriore. In ogni caso, l'essere a disposizione delle esigenze dell'Amministrazione per lo svolgimento delle proprie mansioni non implica in alcun modo che, allorquando non vi siano specifiche richieste di servizio, il dipendente possa entrare ed uscire dal luogo di lavoro a piacimento: in altri termini, non si vede come possa affermarsi di essere a disposizione delle esigenze dell'ufficio (anche per fare una fotocopia o spostare un plico) recandosi all'esterno dello stesso.

3.2.3. Il **Mancuso** ha sostenuto che il 7 dicembre si sa-

rebbe allontanato dall'ufficio per pochi minuti per recarsi al magazzino aziendale perché questa è la sua mansione di servizio, sol che le indagini svolte hanno consentito di appurare che trattasi di una affermazione non provata, in quanto l'Ufficio di Procura ha richiesto le ricevute di consegna del materiale nella giornata in questione e in nessuna di tali ricevute è attestato che il Mancuso abbia ritirato per conto del suo ufficio alcunché.

3.2.4. Il **Palaia** ha poi sostenuto che le uscite del marzo 2017 erano tutte giustificate da permessi cartacei andati smarriti, mentre di contro allega a sua discolpa tre permessi di uscita per i giorni 24, 27 e 30 marzo 2017 ma, dall'esame degli stessi, si evince chiaramente che trattasi di documenti inutili ai fini del decidere. Così, ad esempio, la richiesta di permesso del 24 marzo 2017 non è firmata (e dunque non ha il rilievo di un'autorizzazione); il permesso del 27 è stato accordato per mezz'ora compresa tra le 13 e le 13,30 -, ma l'attore non contesta alcuna assenza ingiustificata nella giornata del 27 marzo; infine, il permesso del 30 marzo tra le 9,20 e le 10,20 abbraccia un arco temporale che non copre la contestazione mossa dall'attore (che invece contesta l'assenza ingiustificata dalle 7,31 alle 8,00 e poi dalle 13,20 alle 18,32).

Il Palaia ha altresì eccepito di essersi recato per motivi di servizio presso l'istituto di credito per depositare i mandati di pagamento, ma dalle indagini svolte si evince chiaramente che solo

le assenze dei giorni 13, 18 gennaio, e 29 marzo 2017 sono compatibili con questa deduzione perché solo in questi giorni risultano depositati i mandati di pagamento (cfr., riscontro istruttorio BNL del 06.10.2023 in **All. 34** in fascicolo attore), e comunque, non vi è certezza su chi abbia materialmente consegnato tali mandati.

Infine, ha eccepito che il 5 dicembre si sarebbe allontanato dal servizio unicamente per prendere dei documenti lasciati in macchina e, nel pomeriggio, per recarsi al seggio a ritirare il verbale delle operazioni elettorali del giorno prima. Quanto alla prima motivazione, deve rilevarsi si tratta di un episodio che, se vero, avrebbe natura istantanea non compatibile con la durata dell'assenza che gli viene contestata e che si riferisce a due segmenti temporali nell'arco della mattinata, mentre egli non precisa l'orario in cui ciò sarebbe avvenuto. Lo stesso a dirsi per l'assenza del pomeriggio di cui, allo stato, non è provata l'autorizzazione.

3.2.5. Infine, il **Nicoletta**, che ha eccepito la mancanza di prova, in quanto le videoriprese farebbero vedere soggetti presi da lontano e identificati a mezzo cartellini anagrafici forniti dal Comune di Catanzaro (e non di Gimigliano, dov'egli risiede), poco visibili e risalenti nel tempo e che gli spostamenti registrati sono comunque compatibili con i suoi compiti aziendali, come confermato dal Dirigente Risorse Umane Vittorio Prejanò e dal responsabile dell'Area Tecnica Arch. Luigi Matarese. Da ultimo

ha eccepito che il registro delle presenze è stato istituito successivamente agli episodi contestati (nel settembre dell'anno 2017).

Anche tali deduzioni si dimostrano inconferenti e fallaci.

Quanto alle uscite per motivi di servizio, agli atti è la dichiarazione proprio del dirigente Matarese che ha escluso categoricamente che il Nicoletta sia un tecnico, svolgendo egli, invece, attività di segreteria amministrativa, senza considerare che lo stesso Matarese ha affermato che, per il suo settore, le uscite per motivi di servizio erano disciplinate con l'istituzione di un apposito registro, che è in atti e riporta non solo luogo di destinazione, giorni ed ore delle uscite, per lo più diversi da quelli in contestazione, ma anche la sottoscrizione o sigla dello stesso convenuto ed è riferito al periodo dicembre 2016-aprile 2017, (cfr., **All. 22** alla *notitia damni*, sub doc. 4 in fascicolo attore).

Quanto all'eccepita mancanza di valore probatorio delle videoreprese e della procedura di comparazione coi cartellini anagrafici rilasciati dai comuni di residenza, il Collegio non ritiene fondata l'eccezione: in atti (cfr., **All. 68** alla annotazione di P.G. proc. pen. rgnr 5833/2016 – Mod.21) è provato che il Nicoletta, al pari dei dipendenti Mancuso, Palaia e Costantino, ha posto in essere (in particolare nella giornata del 5 dicembre 2016) lo scambio del badge a lui riconducibile, e dunque una condotta fraudolenta che lo fa essere presente anche contro la sua volontà (la sua argomentazione sul punto si concreta perciò, a tutti gli effetti, in una *reductio ad absurdum*). Inoltre, non mancano

episodi in cui l'identificazione non può essere messa in dubbio, attesa l'individuazione del convenuto tramite la propria auto o con foto che lo ritraggono con buste della spesa (prima annotazione di polizia giudiziaria, pag. 303).

4. L'elemento subiettivo del dolo.

Alcun dubbio nutre il Collegio sulla qualificazione dell'elemento subiettivo della condotta in termini di **dolo diretto e intenzionale**, dal momento che dalle videoriprese effettuate, confermate anche dalle risultanze documentali emergenti dal registro delle presenze, si vede chiaramente come i quattro convenuti, non solo hanno testato falsamente la propria presenza in servizio, ma anche hanno attestato falsamente, attraverso lo scambio di badge, la presenza del collega e sodale del *pactum sceleris* perpetrato a danno dell'Amministrazione di appartenenza. Ciò comporta, tra l'altro, la **responsabilità solidale** dei convenuti, ai sensi dell'art.1, comma 1-quinquies, l. n. 20/1994.

5. Parimenti non può esservi alcuna esitazione circa l'esistenza di un **nesso eziologico diretto tra la condotta assenteista e il danno diretto all'erario**, in quanto le ore documentate di assenza ingiustificata dal servizio sono state retribuite dall'Amministrazione, si da rendere quel montante orario indebito e, pertanto, esso deve essere risarcito.

Il **Palaia** Vitaliano è tenuto perciò a restituire l'importo pari a 47 ore, 20 minuti, 49 secondi di retribuzione a lui non dovuta per complessivi **€. 660,33=** (retribuzione oraria media nel periodo

considerato moltiplicata per le ore di assenza - €. 13,99 x 47:20:33).

Il **Mancuso** Vincenzo deve restituire l'importo pari a 33 ore, 16 minuti, 53 secondi di retribuzione a lui non dovuta per complessivi **€. 397,12=** (retribuzione oraria media nel periodo considerato moltiplicata per le ore di assenza - (€. 11,97 x 33:16:53).

Il **Costantino** Giorgio deve restituire l'importo pari a 11 ore, 53 minuti, 24 secondi di retribuzione a lui non dovuta per complessivi **€. 138,29=** (retribuzione oraria media nel periodo considerato moltiplicata per le ore di assenza - (€. 11,99 x 11:53:24).

Il **Nicoletta** Carmine deve restituire l'importo pari a 18 ore, 34 minuti, 11 secondi di retribuzione a lui non dovuta per complessivi **€. 219=** (retribuzione oraria media nel periodo considerato moltiplicata per le ore di assenza - (€. 11,94 x 18:34:12).

Atteso il vincolo di solidarietà, l'intero importo di **€. 1.414,74** deve essere posto a carico di tutti e quattro i convenuti.

6. Sul danno all'immagine.

Non vi possono essere dubbi circa la fondatezza della pretesa risarcitoria a titolo di danno all'immagine, attesa la ricorrenza nella presente fattispecie degli elementi costitutivi di tale figura speciale di responsabilità amministrativa che, oltre la condotta fraudolenta della falsa attestazione della presenza in servizio, richiede la sussistenza del c.d. <*clamor fori*>, elemento quest'ultimo richiesto dalla prevalente giurisprudenza contabile quale aggravante di una condotta che reca in se stessa offesa al decoro

della pubblica amministrazione (cfr., ex pluribus, Corte dei conti, Sez. II App. n. 662/2011, Sez. giur. App. Sicilia, n. 177/2018, Sez. Piemonte, n. 26/2014) e che dunque rileva ai fini della quantificazione del danno, laddove altra lo configura come elemento costitutivo dell'*an debeatur* (Cfr., Corte dei conti, Sez. Lombardia, n. 47/2014), reputando necessario il raggiungimento di una soglia minima di offensività.

Ebbene, il Collegio osserva che nella fattispecie per cui è giudizio l'incidenza pratica di tale rilievo si sfuma innanzi al corredo probatorio portato dall'attore in ordine al clamore mediatico della vicenda, sia su organi di stampa nazionale e locale, sia sul Web, sulla radio e sulle emittenti televisive.

Non può pertanto esserci alcun dubbio circa il fatto che la condotta dei quattro convenuti abbia offuscato gravemente l'immagine dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, andando ad incidere su un settore, quello sanitario, che desta la maggiore sensibilità nella comunità degli amministrati, offrendo ai medesimi un senso di impunità unitamente alla considerazione comune di avere considerato il luogo di lavoro come <casa propria> da cui entrare ed uscire a piacimento, per conto proprio e di terzi.

A tale considerazione, occorre aggiungere che il discredito dell'immagine della sanità dell'Azienda ospedaliera è vieppiù aumentato dalla circostanza che gli episodi in questione sono stati reiterati nel tempo e protrattisi quotidianamente nell'arco di quattro mesi di rilevazione.

6.1. Tuttavia, in punto di **quantificazione** del danno de

quo, i convenuti non possono essere posti sullo stesso piano, tenuto conto del numero di episodi contestati, delle modalità della condotta e, non ultimo, del fatto che solo alcuni di essi sono stati anche, per gli stessi fatti, destinatari di un provvedimento cautelare.

Il Collegio, pertanto, ritiene, di dover applicare un criterio di quantificazione diverso da quello lineare adoperato dall'attore (il quale ha moltiplicato la retribuzione lorda mensile per 12, sul presupposto che il riverbero del danno all'immagine è superiore certamente ai 4 mesi in cui è circoscritto il danno erariale diretto).

Primo elemento da considerare è il numero di episodi reiterato.

Al Palaia sono stati contestati n. 61 episodi assenteismo ingiustificato; al Costantino n. 25 episodi; al Nicoletta n. 31 episodi; al Mancuso n. 48 episodi.

Non risponde ad equità porre sullo stesso piano le condotte del Costantino con quelle degli altri.

Secondo elemento di valutazione è la condotta in concreto posta in essere e, in questo, i quattro convenuti si collocano *in pari causa turpitudinis*, essendosi allontanati ingiustificatamente dal posto di lavoro, senza strisciare il proprio badge sul rilevatore marcatempo; essendosi scambiati reciprocamente il proprio badge, registrando l'inizio e la fine della prestazione lavorativa per conto del sodale collega; e infine allontanandosi

ingiustificato dal luogo di lavoro, con successiva timbratura in uscita presso lettori badge presenti in altri uffici dell'Azienda Ospedaliera e vicini all'abitazione di residenza.

Terzo elemento di valutazione è l'essere o meno destinatario di misure cautelari per la condotta tenuta e, sotto tale aspetto, il Nicoletta, non risulta essere assoggettato a misura cautelare, a differenza degli altri tre.

La base di calcolo, a parere del Collegio, deve essere il danno diretto, atteso che la lesione dell'immagine della PA è un danno conseguenza della lesione primaria, e considerato che rispetto alla base di calcolo scelta dalla Procura (stipendio mensile) il danno diretto è maggiormente significativo della lesione dell'immagine della PA, essendo commisurato alla frequenza e durata degli episodi di assenteismo, oltre che alla anzianità ed al grado di servizio del dipendente.

Con queste premesse, il Collegio reputa equo ascrivere il danno all'immagine nei confronti dei convenuti nei termini che seguono:

- Mancuso Vincenzo: $397,12 \times 16 = \text{€ } 6.353,92$
- Palaia Vitaliano: $660,33 \times 16 = \text{€ } 10.565,28$
- Costantino Giorgio: $138,29 \times 14 = \text{€ } 1.936,06$
- Carmine Nicoletta: $219 \times 14 = \text{€ } 3.066$

Atteso il vincolo di solidarietà, l'intero importo di **€ 21.921,26** deve essere posto a carico di tutti e quattro i convenuti.

7. Conclusivamente, il **danno complessivo** che i convenuti dovranno risarcire – in solido tra loro - all'Azienda Ospedaliera è di euro 1.414,74 per il danno diretto, e di euro 21.921,26 per il danno all'immagine, e dunque **euro 23.396=** (euro ventitremilatrecentonovantasei), oltre la rivalutazione dalla data del singolo evento lesivo fino alla pubblicazione della odierna sentenza e gli interessi sulla somma così rivalutata dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.

8. Le **spese** seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Amministrazione danneggiata come da nota segretariale a margine della sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna in solido tra loro MANCUSO VINCENZO, PALAIA VITALIANO, CARMINE NICOLETTA, COSTANTINO GIORGIO, al pagamento in favore dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro (oggi Renato Dulbecco), della somma di euro 23.396= (euro ventitremilatrecentonovantasei), oltre la rivalutazione dalla data del singolo evento lesivo fino alla pubblicazione della odierna sentenza e gli interessi sulla somma così rivalutata dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.

Condanna in solido tra loro MANCUSO VINCENZO, PALAIA VITALIANO, CARMINE NICOLETTA, COSTANTINO GIORGIO alla

refusione delle spese di lite in favore dell'erario che vengono li-

quidate come da nota segretariale a margine della sentenza.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 maggio
2024.

Il Relatore

Il Presidente

Carlo Efisio Marre' Brunenghi

Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in segreteria in data 24/04/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio n.123858					
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE					
n. 4 copie predetto atto per uso notifica					
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA					
n. 4 copie predetto atto per uso notifica					
DIRITTI DI CANCELLERIA					
NOTIFICHE					
ORIGINALE SENTENZA					
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA					
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA S					
DICONSI EURO MILLESETTECENTOVENTITRE/08					

TENZA
TOTALE

FOGLIO	IMPORTO
14	€ 224,00
56	€ 896,00
1	€ 16,00
4	€ 64,00
	€ 108,52
	€ 49,46
11	€ 176,00
11	€ 176,00
	€ 13,10
	€ 1.723,08
II Funzionario	
Dott.ssa Stefania Vasapollo	
Firmato digitalmente	